

ROMA



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

30 OTT 2024

N. RC/.....

29590

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1.2.1. del 3.0.OTT.2024

Prot. RK/2024/0011532

del 30/10/2024

IL SINDACO

Oggetto: misure di salvaguardia per la pubblica incolumità in Largo Benito Jacovitti; ordine di demolizione delle strutture, dei solai e delle tamponature pericolanti, con rimozione e gestione nei modi di legge dei materiali di risulta e di quanto altro, combusto o meno, a seguito dell'incendio del 31 dicembre 2023.

Il Direttore del
Dipartimento Protezione Civile
Giuseppe Napolitano

Giuseppe
Napolitano
29.10.2024
19:59:03
GMT+01:00

Il Capo di Gabinetto
Alberto Stancanelli

Alberto
Stancanelli
30.10.2024
16:05:30
GMT+01:00

Visto
La Segretaria Generale
Rosa Iovinella

ROSA IOVINELLA
30.10.2024 16:48:57
GMT+02:00

Premesso che:

in data 31 dicembre 2023, presso Largo Benito Jacovitti si sviluppava un incendio che interessava le strutture interrata e i relativi solai insistenti presso civici 2-21 di proprietà della "I Gelsi di Mezzocammino s.r.l.";

tale incendio danneggiava anche le due strutture insistenti su Largo Benito Jacovitti di proprietà della "Nuova Etruria s.r.l.", nonché i box di pertinenza del Condominio "I Gelsi di Mezzocammino";

sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco che, come risultante dalla scheda n. 47501 del 31 dicembre 2023 – Registro Ufficiale n. 0000002 del 01 gennaio 2024 e dal successivo fonogramma Registro Ufficiale n. 0000009 (debitamente notificati dalla Polizia Locale di Roma Capitale ai destinatari, come versato in atti dalla U.O. IX Gruppo di Polizia Locale – prot. VN/1172 dell'8 gennaio 2024), intimavano ai proprietari dei locali interessati dalle fiamme di "effettuare un'accurata verifica strutturale sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, nonché di tutti i lavori di assicurazione e ripristino che il caso richieda, a carico della struttura interessata dall'evento odierno, caratterizzata da tre scale (A, B, C), composta ognuna di 18 appartamenti, con ingresso pedonale rispettivamente ai civv. n. 6-11-17 di Largo Benito Jacovitti e con ingressi carrabili ai civv. n. 4-19 della stessa Via". A causa del fumo scaturito dall'incendio, per motivi cautelari, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone, i Vigili del Fuoco comunicavano alle Forze dell'Ordine intervenute sul posto la necessità di considerare la non fruibilità temporanea, delle unità abitative con ingresso pedonale dai civv. n. 6-11-17 e con ingresso carrabile dai civv. 4-19 di Largo Jacovitti, e di tre edifici caratterizzati dai civv. n. 527B, 539A, 539B, nonché degli esercizi commerciali caratterizzati dai civv. n. 7-8-9-13-14-15-16 sempre di Largo Benito Jacovitti, sino al ripristino dei parametri. Nei precitati provvedimenti, i Vigili del Fuoco disponevano, altresì, che "per quel che riguarda tali attività, lo spazio ad esse limitrofe, così come per le unità abitative a ridosso" dianzi citate, "l'indicazione di non fruibilità resterà in vigore fino a quando non sarà stata effettuata un'accurata verifica strutturale, sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, nonché di tutti i lavori di assicurazione che il caso richieda". Ancora, i Vigili del Fuoco comunicavano alla Polizia Locale intervenuta "la necessità di istituire un'area in cui sia fatto divieto di transito e stazionamento di persone e cose, comprendente il marciapiede pubblico prospiciente, dal civ. n. 2 al civ. n. 21 di Largo Benito Jacovitti, da transennare in forma rigida e segnalata, oltre interdire al passaggio e stazionamento di persone e mezzi tutta l'area interessata dall'evento odierno e, soprattutto, tutte le aree afferenti alla struttura interrata e tutte le aree afferenti al proprio solaio o sue parti pericolanti";

in data 03/01/2024, con nota prot. RK/57 del 03/01/2024 veniva convocata d'urgenza la Commissione Sicurezza Statica Edifici Privati (di seguito, "Commissione") per accertamenti sulle condizioni statiche relative alle strutture interrata site in Largo Benito Jacovitti civv. 2-21 interessate dall' incendio verificatosi il 31 dicembre 2023 a seguito di acquisizione del fonogramma dei VV.F. prot. 2 del 01/01/2024, sopra menzionato;



la Commissione, a seguito di sopralluogo tecnico, come evidenziato nel verbale n. 1 del 03/01/2024 (prot. RK/67 del 03/01/2024) confermava l'interdizione, già disposta dai Vigili del Fuoco, di tutti i locali interrati direttamente interessati dall'incendio, dei limitrofi box al piano interrato e relativa corsia di manovra (ubicati sia sul lato destro che sul lato sinistro della corsia stessa), dell'intera piazza pedonale, inclusi dehors e n. 2 manufatti a due piani ivi presenti e dava contestualmente atto che l'edificio a 5 piani fuori terra con accesso dai civici 6,11,17 di Largo Jacovitti, con le relative cantine direttamente sottostanti e unitamente alle attività commerciali ai civici 7, 8, 9, 13, 14, 15 e 16, venivano ritenuti fruibili;

a seguito dell'identificazione dei proprietari dei locali da mettere in sicurezza e al termine del procedimento amministrativo esperito al fine di valutare l'applicazione dell'art. 56 del vigente regolamento edilizio di Roma Capitale, il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale – Direzione Gestione Operativa Emergenze e Grandi Eventi, con determinazione dirigenziale rep. RK/119 e prot. RK/4185 del 24/4/2024, in ragione del fatto che la situazione avrebbe potuto evolversi negativamente nel tempo, con il verificarsi di eventuali cedimenti e/o possibili crolli, ha diffidato i proprietari alla messa in sicurezza delle seguenti strutture:

- a) strutture interrate site in Largo Benito Jacovitti civ. 2-21 di proprietà della "I Gelsi di Mezzocammino s.r.l.";
 - b) limitrofi locali box e depositi ai civv. 6-11-17 (BOX A10, A19, A6, A17, A20, A11, A14, A12, A9, B15, A30, B13, B11, B9, A5, A8, A6, B16, A31, A3, A4, A27, B7, B08, B10, B21, B22, B06, B20, B12, B05, B19, A18, A21, A22, A23, 17, 23, A1, A2, A13, B24, A15, A16, A25, A26, A28, A29, B1, B3, B14, B18, B25, B04 A07, B02, A24, tutti afferenti al Condominio "I Gelsi di Mezzocammino";
 - c) n. 2 fabbricati che insistono sulla piazza pedonale adiacente di proprietà della "Nuova Etruria s.r.l.";
- affinché provvedessero a:
- 1) nominare un tecnico abilitato che disponga la verifica statica delle strutture interdette ed individui gli apprestamenti e/o gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza;
 - 2) far eseguire le attività e le opere atte al ripristino delle condizioni di sicurezza di cui al precedente punto 1);
 - 3) inviare la nomina e accettazione, da parte del tecnico, dell'incarico ricevuto entro 60 giorni dalla data di notifica del precitato atto;

con nota prot. VN/27846 del 7 maggio 2024, il IX Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale comunicava l'avvenuta notifica della predetta determinazione dirigenziale a tutti i destinatari della stessa;

con nota del 25 giugno 2024 (prot. RK/6401), lo studio legale WSM Lex, per conto e nell'interesse del Condominio "I Gelsi di Mezzocammino", comunicava l'avvenuta nomina di un tecnico incaricato da parte del Condominio, al fine di poter ottemperare a quanto disposto con la predetta determinazione dirigenziale. In tale nota veniva, altresì, significato che tale tecnico (in una relazione preliminare allegata alla nota), al fine di poter procedere a quanto indicato in tale provvedimento, aveva bisogno di accedere in sicurezza tanto ai locali interdetti riconducibili al Condominio "I Gelsi di Mezzocammino", quanto "ai locali box ed alle aree adiacenti soprastanti e sottostanti (piazza, autorimessa incendiata, aree di parcheggio esterne, manufatti a due piani che insistono sulla piazza)" di Largo Jacovitti, evidenziando la necessità di dissequestro temporaneo degli immobili interessati da indagini giudiziarie;

con nota VN/43266 del 14 luglio 2024 (RK/7230), il IX Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale comunicava che a tale data erano state ricevute le nomine dei tecnici incaricati per procedere alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza da effettuare presso gli immobili interessati dalla determinazione dirigenziale rep. RK/119 e prot. RK/4185 del 24/4/2024, solo da parte del Condominio "I Gelsi di Mezzocammino" e da parte della "Nuova Etruria s.r.l.".

nessun riscontro perveniva da parte della "I Gelsi di Mezzocammino S.r.l.".

con nota VN/60112 dell'11 ottobre 2024 (prot. RK/10482), il IX Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale rilevava la ricezione di segnalazioni ricevute da un condomino di Largo Benito Jacovitti civ. 17 e dallo studio legale WSM Lex rappresentante l'amministrazione condominiale del medesimo Largo civv. 2-21, riguardanti la necessità di procedere alla verifica del sistema fognario insistente nei locali interdetti interessati dall'incendio del 31 dicembre 2023, da cui era stata riscontrata l'esalazione di odori nauseabondi. In particolare, il predetto studio legale, rilevato il perdurante inadempimento del proprietario dell'area interessata a rimuovere i rifiuti ancora insistenti all'interno delle aree interessate dal precitato incendio, procedeva a richiedere all'Amministrazione un provvedimento teso a bonificare l'intera dai rifiuti ed a



rimuovere i liquami segnalati, richiamando anche l'azione in danno nei confronti del soggetto obbligato – nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche a garanzia dell'incolumità dei cittadini, della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che:

in ragione degli elementi di novità e aggravamento della situazione segnalati con la precitata nota (assunta a prot. RK/10482 dell'11 ottobre 2024), anche per la constatazione del contegnoso inadempimento serbato dalla legale rappresentanza della società "I Gelsi di Mezzocammino S.r.l." (inadempiente totalmente rispetto a quanto prescritto con la determinazione dirigenziale rep. RK/119 e prot. RK/4185 del 24/4/2024), il Dipartimento Protezione Civile convocava, con nota prot. RK/10653 del 16 ottobre 2024, una riunione per il giorno 17 ottobre alle ore 10.00, con i rappresentanti della Direzione Tecnica del Municipio Roma IX, del Dipartimento Ciclo Rifiuti e Risanamento dagli inquinamenti e un sopralluogo –anche con il supporto della Polizia di Roma Capitale, U.O. IX Gruppo "Eur" - presso gli immobili siti in Largo B. Jacovitti, 2-21 e limitrofi box e fabbricati, ai fini di una valutazione tecnica di quanto segnalato nella precitata nota dell'11 ottobre 2024;

ad esito della riunione e del sopralluogo svolti il 17 ottobre 2024, veniva rilevato dai tecnici sottoscrittori del relativo verbale prot.CN n. 142523 del 17 ottobre 2024) che *"dal punto di vista della sicurezza complessiva del contesto si osserva che l'inottemperanza alla menzionata DD, unitamente all'inutile decorso del tempo ed alle disattese richieste di rimozione dei materiali vari e dei rifiuti combustibili o meno presenti nella proprietà della Società I Gelsi di Mezzocammino Srl, ha seriamente aggravato le condizioni di sicurezza esponendo l'incolumità dei residenti ad un livello di rischio che si incrementa nel tempo, sia dal punto di vista statico perché le armature delle strutture non crollate sono parzialmente esposte alle intemperie atmosferiche e in progressiva ossidazione, sia perché va esaminato e risolto il tema dello stillicidio delle acque che al momento non è ispezionabile e men che mai risolvibile. Complessivamente il rischio rilevato è superiore rispetto a quello constatato nelle fasi immediatamente successive all'incendio".* Ancora, nel medesimo verbale viene evinto che *"sebbene non pare che il lezzo sgradevole che si percepisce nell'area derivi dallo spazio oggetto di parziale allagamento, non è da escludere che nella parte combusta dei manufatti siano stati compromessi i canali di scarico delle acque nere e quelli di raccolta delle acque meteoriche. Solo con le doverose attività di rimozione degli inerti collassati, dei materiali combustibili, dei materiali comunque presenti nell'area oggetto di incendio o ai suoi margini, sarà possibile verificare lo stato delle condotte di stillicidio predette e intervenire anche per il loro regolare ripristino a norma di legge; ciò sempre tenendo presente la necessità di operare in condizione di sicurezza dei luoghi, abbattendo previamente le parti residue, o se tecnicamente possibile consolidandole o puntellandole. Questo aspetto suscita anche la trattazione della più complessa questione della valutazione di quali possano essere le opere urgenti idonee ad elidere il pericolo per la pubblica incolumità, anche dal punto di vista statico";*

le risultanze dianzi descritte venivano rappresentate e condivise al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per il 24 ottobre 2024 dal Prefetto di Roma con nota della Prefettura prot. 0404948 del 21 ottobre 2024, al cui ordine del giorno era, tra gli altri, presente l'argomento rubricato "Largo Jacovitti – situazione a rischio per la presenza di una voragine causata da un incendio".

ritenuto che:

la completa insensibilità manifestata dalla Società I Gelsi di Mezzocammino Srl, rispetto alle prescrizioni imposte con determinazione dirigenziale rep. RK/119 e prot. RK/4185 del 24/4/2024 e la consistenza meramente formale e parziale dell'adempimento alla predetta determinazione da parte del Condominio "I Gelsi di Mezzocammino" e della "Nuova Etruria s.r.l.", rendono evidente il bisogno di una misura di più incisiva capacità cogente, atteso il constatato aggravamento delle condizioni di pericolosità per l'incolumità dei cittadini;

le valutazioni contenute nel verbale prot.142523 del 17 ottobre 2024 sono tali da dimostrare l'evidente sussistenza di un aggravamento delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, comportante la necessità di adottare, con le consentite e ragionevoli urgenze, l'ordine di demolizione delle strutture, dei solai e delle tamponature pericolanti già oggetto della determinazione dirigenziale rep. RK/119 e prot. RK/4185 del 24/4/2024, con rimozione e gestione nei modi di legge dei materiali di risulta e di quanto altro, combusto o meno, sia presente nelle aree oggetto di incendio; tanto con ricostruzione delle stesse al fine di ripristinare le condizioni di collaborazione statica con la rimanente struttura e l'adeguato funzionamento dei sottoservizi idrici, fognari ed elettrici;

**Dato atto che:**

- i fatti e gli atti sopra succintamente riepilogati fondano la legittima adozione di un provvedimento contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nel comparto territoriale di "Largo Benito Jacovitti", a norma dell'articolo 54 del comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" (TUEL);
- il menzionato dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" (TUEL), è espressamente richiamato dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, recante il Codice della Protezione Civile, laddove –per quanto previsto dall'art. 12, comma 5- i provvedimenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica sono adottati anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile;
- la valutazione in parola è incorporata –oltre che dal fonogramma prot. 2 del 01/01/2024, dal verbale n. 1, prot. RK/67 del 03/01/2024, dalla determinazione dirigenziale rep. RK/119 e prot. RK/4185 del 24/4/2024, che ne costituiscono antecedente logico- dalle risultanze del verbale prot.CN n. 142523 del 17 ottobre 2024 -le cui parti salienti sono sopra trascritte- che manifestano l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire al fine di prevenire un più grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, tanto anche richiamandosi alle previsioni dell'art. 56 del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma, a mente del quale sono fatti *salvi i provvedimenti contingibili e urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica*, anche quando sia stata intimato –da parte degli uffici competenti- al proprietario di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina";

Evidenziato che:

con riguardo agli obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto, secondo quanto prescritto dalle previsioni dell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa, a cura del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, all'indirizzo protocollo.prefrm@pec.interno.it con prot. n. RK 11491 Del 29/10/2024;

Visti:

il D.Lgs. n. 1/2018, recante "Codice della protezione civile";
il D.Lgs. n. 267/2000, recante Testo unico degli enti locali e, in particolare, l'articolo 54;
lo Statuto di Roma Capitale;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 215/2021;
il vigente Regolamento edilizio di Roma Capitale.

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

- a) alla società "I Gelsi di Mezzocammino S.r.l." di provvedere alla demolizione delle strutture, dei solai e delle tamponature pericolanti, con rimozione e gestione -nei modi di legge- dei materiali di risulta e di quanto altro, combusto o meno, sia presente nell'area interessata dall'incendio del 31 dicembre 2023, con riferimento a quanto di sua proprietà, ovvero delle strutture interrato e relativi solai insistenti presso i civici 2-21, provvedendo anche alla ricostruzione dei manufatti, nel rispetto del seguente crono programma:
1. entro 20 giorni dalla notifica, dovrà trasmettere nota -alla Direzione Tecnica del Municipio IX, al Dipartimento Protezione Civile, al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti ed al Comando del Gruppo IX della Polizia Locale- indicante i riferimenti completi dell'operatore economico o degli operatori economici ingaggiati per la demolizione, gestione dei rifiuti e ricostruzione del manufatto, tanto con contestuale impegno ad impiantare, entro i successivi 40 giorni il relativo cantiere e dare corso al completamento delle opere di demolizione e gestione dei rifiuti entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento;



2. entro 60 giorni dalla notifica, dovrà essere impiantato il cantiere ed avviati i lavori, previo conseguimento –a proprie cure e per il tramite del Comando del Gruppo IX della Polizia Locale- delle prescritte autorizzazioni alla rimozione dei sigilli e/o dissequestro da parte della competente autorità giudiziaria, per le esclusive finalità di ottemperanza alla presente ordinanza;
3. entro 180 giorni dalla notifica, dovranno essere completati i lavori di demolizione, svuotamento dell'area, gestione dei rifiuti nei modi di legge e ripristino dei sottoservizi danneggiati;
4. entro 360 giorni dalla notifica dovranno essere completati i lavori di ricostruzione dei manufatti e solai, in modo conforme allo stato preesistente rispetto all'incendio attestando, alla conclusione dei lavori, mediante tecnico abilitato il cessato pericolo e la conclusione delle attività di cantiere.

Tanto realizzando nel pedissequo rispetto delle indicazioni tecnico-operative e delle correlate prescrizioni impartite dalla Direzione Tecnica del Municipio IX e dal Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti;

- b) al Condominio "I Gelsi di Mezzocammino" di procedere alla messa in sicurezza dei locali box già oggetto della determinazione dirigenziale rep. RK/119 e prot. RK/4185 del 24/4/2024, provvedendo ad effettuare i prescritti sopralluoghi, entro 20 giorni dalla notifica, con il supporto dei Vigili del Fuoco per l'accesso in condizioni di sicurezza, nonché a procedere –se l'interdizione alla pratica dei luoghi dovesse essere superata all'esito delle valutazioni tecniche conseguenti ai sopralluoghi- all'immediata realizzazione delle opere provvisorie entro i successivi 90 giorni, comunque dovendo attenersi alle indicazioni tecnico operative ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione Tecnica del Municipio IX e dal Dipartimento Protezione Civile;
- c) alla società "Nuova Etruria s.r.l." di provvedere alla messa in sicurezza, comprese le opere di demolizione che si rendessero necessarie con rimozione e gestione -nei modi di legge- dei materiali di risulta e di quanto altro sia presente nel perimetro della sua proprietà, entro 60 giorni dalla nota con la quale la Direzione Tecnica del Municipio IX avrà constatato che sussistono le condizioni di sicurezza utili per accedere e intervenire sulle aree di propria competenza, comunque dovendo attenersi alle indicazioni tecnico operative ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione Tecnica del Municipio IX e dal Dipartimento Protezione Civile;
- d) Alla Direzione Tecnica del Municipio IX –previa attribuzione delle specifiche risorse economiche da parte della Ragioneria Generale, nonché con assicurazione della collaborazione del Dipartimento Protezione Civile e del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti- di procedere all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati -ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267- a fronte dell'inottemperanza -da parte dei destinatari della presente ordinanza- rispetto ai termini assegnati al capo a), n.2, al capo b) ed al capo c); tanto previa diffida ai sensi dell'art. 21-ter della legge n. 241/1990, a valere anche come atto prodromico alla immissione nel possesso e titolo abilitante alla richiesta, ove occorrente, per la rimozione dei sigilli o per il dissequestro presso la competente Autorità Giudiziaria, specificandosi altresì che: 1) di tutte le spese oggetto di anticipazione dovrà essere effettuata trasmissione al Dipartimento Risorse Economiche per l'avvio, nei tempi e modi di legge, delle attività di recupero coattivo delle stesse; 2) per le correlate esigenze di sicurezza urbana e prevenzione dei fenomeni di degrado, con l'avvio delle azioni di esecuzione in danno, l'area di cantiere resti vigilata da impianti di videosorveglianza e tele allarme, per evitare che si ripetano illegali operazioni di trattamento illecito di rifiuti e che, con il completamento delle azioni sostitutive in danno, vengano apprestate misure cautelari a garanzia del recupero delle somme anticipate, anche con adeguate misure di interdizione o controllo degli accessi alle aree interrate, con salvezza della persistenza di eventuali provvedimenti cautelari dell'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

che il Gruppo IX della Polizia Locale di Roma Capitale provveda alla notifica della presente Ordinanza ai destinatari privati sopra indicati, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti;

che il Gruppo IX della Polizia Locale di Roma Capitale provveda al controllo dell'ottemperanza al presente provvedimento e, in caso di inottemperanza, fatte salve le procedure sanzionatorie di Legge, rediga apposito

ROMA




verbale di constatazione e rilevazione dello stato dei luoghi, in ricorrenza della scadenza dei termini di cui al capo a), n.2; mettendolo a disposizione –con la prova dell'avvenuta notifica dell'ordinanza- della Direzione Tecnica del Municipio IX, del Dipartimento Protezione Civile, del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della Prefettura, in vista dell'avvio delle procedure di esecuzione sostitutiva degli obbligati;

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: al Presidente del Municipio IX, alla Direzione Apicale del Municipio IX, alla Direzione Tecnica del Municipio IX, alla Ragioneria Generale, all'Avvocatura Capitolina, al Comando Generale della Polizia di Roma Capitale, al Dipartimento Protezione Civile, al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, al Dipartimento Risorse Economiche, nonché alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alla Regione Lazio-Direzione regionale "Emergenza, protezione civile e NUE 112", all'ASL competente per territorio.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

**IL SINDACO
ROBERTO GUALTIERI**



Roberto
Gualtieri
30.10.2024
16:23:39
GMT+01:00